



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006

COMUNICATO STAMPA



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

CORTE FEDERALE D'APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE MARTEDI' 10 MAGGIO 2016

1. Ricorso A.S. MARTINA FRANCA 1947 RESPINTO SRL

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 3 al sig. Luca Tilia, Amm.re Unico e Legale rappr.te p.t. della Società, per violazione artt. 1 bis, comma 1, 8, comma 1 e 10, comma 3, C.G.S., in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo VI) N.O.I.F. ;
- inibizione di mesi 2 al sig. Gaetano Solito, Presidente del Collegio Sindacale, per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 8, comma 1, C.G.S.;
- ammenda di € 3.500,00 alla società reclamante nonché la penalizzazione di punti 1 da scontarsi nel campionato 2015/16 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 comma 1 e 2 C.G.S., - rispettivamente inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per le violazioni a ciascuno ascritte - nota n. 10159/838 pf 15-16/SP/blp del 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 18.4.2016)

2. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso decisioni merito gara Agrocaceno/Carinola del 13.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il

ACCOLTO e, per l'effetto, dispone a carico della società Agrocaceno la sanzione della perdita della gara per 0 – 3, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016.



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma

tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 80 del 25.2.2016)

3. Ricorso MODENA F.C. S.P.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 inflitta alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., in esito al patteggiamento ex art. 23, commi 1 e 2 C.G.S., di cui al Com. Uff. n. 44/TFN – Sezione Disciplinare del 15.12.2015, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti, in relazione a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 lett. b) e comma 2, nonché dagli artt. 19, comma 3 e 20, comma 9, del Regolamento Agenti di calciatori – nota n. 1961/591 pf 13-14 SP/blp del 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 63/TFN del 23.3.2016)

4. Ricorso S.S. VIRTUS LANCIANO

avverso la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica e dell'ammenda di € 6.500,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. - nota n. 8257/703 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016 e nota n. 10154/841 pf15-16 SP/blp e n. 101155/842 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016)

5. Ricorso sig. CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO

DECISIONE RISERVATA

La C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 4, 5 e 6:

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti) e, per l'effetto, riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 e all'ammenda di € 3.000,00;

- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il ricorso come sopra proposto dal Sig. Claude Alain Di Menno Di Bucchianico e, per l'effetto, riduce la sanzione all'inibizione per mesi 2;





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006

COMUNICATO STAMPA



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 5 e giorni 15 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e dell'art. 10 comma 3 C.G.S., in relazione al titolo art. 85, lettera B), paragrafi VI) e VII) delle N.O.I.F., nonché dell'art. 8 comma 1 C.G.S. - nota n. 8257/703 pf15-16 SP/blp del 15.2.2016 e nota n. 10154/841 pf15-16 SP/blp e n. 101155/842 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016)

6. Ricorso DOTT. ANGELO CASTRIGNANO'

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e dell'art. 8 comma 1 C.G.S. - n. 101155/842 pf15-16 SP/blp del 25.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 71/TFN del 20.4.2016)

- **ACCOGLIE** il ricorso come sopra proposto dal Dott. Angelo Castrignanò e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO STAMPA

★ 1934 ★ 1938 ★ 1982 ★ 2006



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio



Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma
tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it